

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IX LEGISLATURA

OGGETTO: 1389
OGGETTO: 344

N. 1/2011

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

V COMMISSIONE PERMANENTE

"TURISMO, CULTURA, SCUOLA, FORMAZIONE, LAVORO, SPORT"

Esame abbinato degli oggetti:

1389 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta: "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" (delibera di Giunta n. 658 del 16 05 11) - TESTO BASE

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 71 DEL 19/05/2011

344 - Progetto di legge d'iniziativa del consigliere Lombardi: "Norme per lo sviluppo della formazione professionale". (03 08 2010)

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 26 DEL 10/08/2010

(relatore consigliere Giuseppe Pagani)

Testo licenziato dalla commissione nella seduta antimeridiana del 15/06/2011

**DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – *Oggetto e ambito di applicazione*

CAPO II – SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2 – *Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale*

Art. 3 – *Principi e finalità del sistema*

Art. 4 – *Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema*

Art. 5 – *Soggetti del sistema*

Art. 6 – *Percorsi triennali a qualifica*

Art. 7 – *Percorsi quadriennali a diploma*

CAPO III – FUNZIONI E COMPITI

Art. 8 – *Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale*

Art. 9 – *Standard formativi e criteri di certificazione*

Art. 10 – *Clausola valutativa – Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale*

Art. 11 – *Azione di supporto al sistema*

CAPO IV – SISTEMA INFORMATIVO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – *Sistema informativo*

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 – *Norma transitoria*

Art. 14 – *Norma finanziaria*

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'articolo 117 e del principio di leale collaborazione, nonché dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresì dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.
2. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonché dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.

CAPO II SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2

Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

Art. 3

Principi e finalità del sistema

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all' articolo 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
2. Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento

dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

3. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

Art. 4

Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema

1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
- b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

2. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto della disciplina nazionale.

4. Nel rispetto della disciplina nazionale, è assicurata l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale di cui alla legge regionale n. 12 del 2003, in modo da offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte.

Art. 5
Soggetti del sistema

1. Possono fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e in base a un apposito atto della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa e previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per fare parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale. A tal fine, la Giunta provvede in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. La Giunta regionale approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità.
4. Le qualifiche e i diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale sono rilasciati esclusivamente dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno parte del sistema di cui al comma 1.

Art. 6
Percorsi triennali a qualifica

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e al fine di dare attuazione alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.
3. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui all'articolo 5, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.

4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 8, la Regione, previo confronto con i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Art. 7

Percorsi quadriennali a diploma

1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 6 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di apposito corso annuale.

CAPO III FUNZIONI E COMPITI

Art. 8

Programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.

2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle province secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, in modo unitario e comunque integrato con gli indirizzi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2003.

4. Le province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 5 a realizzare i percorsi inerenti

l'offerta formativa programmata. Tali competenze sono esercitate secondo le modalità previste dagli articoli 45 e 52 della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La programmazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 9

Standard formativi e criteri di certificazione

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione dell'Assemblea legislativa, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della disciplina nazionale in materia.

2. La Giunta regionale approva le procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.

Art. 10

Clausola valutativa - Valutazione del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale

1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 4, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.

2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sul sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:

- a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
- b) al proseguimento in percorsi formativi;
- c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. La Giunta presenta alla commissione assembleare competente un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.

4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 11

Azione di supporto al sistema

1. La Regione, sentiti i soggetti di cui agli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003, svolge un'azione di supporto al sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.

2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 5, sono definiti dalla Giunta regionale.

CAPO IV

SISTEMA INFORMATIVO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12

Sistema informativo

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, nonché la realizzazione delle finalità espresse nella presente legge, la Giunta regionale istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), settori specifici e interconnessi dedicati all'istruzione e formazione professionale, all'istruzione, compresa l'istruzione universitaria, alla formazione professionale, compresa la formazione superiore, al lavoro.

2. Tali settori sono finalizzati alla realizzazione delle azioni di:

- a) analisi, valutazione e supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;
- b) supporto alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa attraverso la pubblicizzazione della medesima;

- c) raggiungimento del successo scolastico e formativo e contenimento della dispersione scolastica;
- d) assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- e) gestione, monitoraggio e controllo delle attività relative all'offerta formativa;
- f) raccolta e conservazione delle certificazioni e degli accreditamenti;
- g) analisi dell'inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

3. Ai fini di consentire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2003, di realizzare le azioni di cui al comma 2, nonché di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e il monitoraggio del percorso scolastico e formativo individuale dalla scuola dell'infanzia all'inserimento lavorativo, la Giunta Regionale effettua il trattamento di dati personali nel rispetto delle norme in materia, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Nell'ambito del settore istruzione, inoltre, i dati strumentali allo scopo sono trattati effettuando anche i necessari collegamenti con quelli raccolti dagli altri settori.

4. In particolare, i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003, degli articoli 13, 18, 19 e 20 dello stesso decreto e conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004.

5. La Giunta regionale può comunicare alle amministrazioni provinciali, all'ufficio scolastico regionale, agli uffici scolastici provinciali e ai comuni, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i seguenti dati:

- a) i dati personali relativi al percorso scolastico e in particolare: nome, cognome, sesso, data e comune o Stato di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono, codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento o ritiro, data iscrizione, scuola di provenienza, tempo di funzionamento, corso serale, indirizzo di studio, qualifica, scuola anno venturo, votazioni, esiti;
- b) i dati personali relativi al percorso formativo per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, numero di ore svolte, provincia di svolgimento, numero di riferimento, data d'inizio corso, data di fine corso, qualifica, canale di finanziamento, tipologia d'azione;
- c) i dati personali relativi al percorso di apprendistato e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, data d'inizio, data di fine, numero modulo;
- d) i dati personali anagrafici dei residenti in Emilia-Romagna in età scolastica e in particolare: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, residenza.

6. La Giunta regionale può comunicare agli organismi di formazione, accreditati ai sensi della presente legge per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica prevista dalla programmazione regionale, i

seguenti dati trattati nell'ambito del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale:

a) i dati personali anagrafici degli studenti e in particolare: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza, domicilio, telefono;

b) i dati relativi al percorso scolastico e in particolare: codice istituzione scolastica, codice scuola, scelta formativa dello studente, posizione, classe, sezione, dati sul trasferimento, tempo di funzionamento, indirizzo di studio, qualifica, scuola di provenienza, esiti.

7. In relazione a quanto disposto dai commi 5 e 6 resta ferma l'osservanza della disciplina in materia d'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

8. La Giunta regionale tratta, nell'ambito del settore istruzione, per esigenze di programmazione, analisi e monitoraggio dell'attività formativa, i dati personali relativi a persone disabili e a persone con disturbi di apprendimento. Questi dati sono trattati riducendo al minimo, ove possibile rispettando la soglia del tre, l'utilizzazione di dati personali idonei a identificare l'interessato.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 *Norma transitoria*

1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 12 del 2003 circa la programmazione dell'offerta formativa a partire dall'anno scolastico 2011-2012.

Art. 14 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relazione al progetto di legge

Il Progetto di legge “disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale” rappresenta un ulteriore passo avanti della politica della Regione E.-R. a favore del sistema formativo regionale, avviata nel 2003 con la legge regionale n. 12, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 18.10.2001 “Modifiche del Titolo V della seconda parte della Costituzione”, che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di I e FP, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei LEP definiti dal decreto legislativo 226/2005.

La delibera n. 30 del 6\12\2010, riguardante “gli indirizzi regionali per la programmazione professionale per l’offerta dei percorsi triennali di I e FP”, è stata approvata dall’Assemblea Legislativa della Regione E.-R., a fronte del mutato quadro normativo, per consentire alle famiglie una visione complessiva di tutta l’offerta del secondo ciclo e una visione completa delle opportunità attive a livello territoriale presso i diversi soggetti formativi tra i quali potere scegliere.

Va infine preso atto dell’Accordo sottoscritto in data 8/3/2011 tra la RER e USR per la prima attuazione delle linee guida per gli organici accordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di I e FP.

L’innovazione più significativa che propone questo disegno di legge riguarda un nuovo avvio del sistema di I e FP che diviene ordinamentale per la nostra Regione. L’offerta è così composta:

- percorsi triennali a qualifica, già disponibili in Emilia Romagna dall’anno 2011-2012 per la presenza di Enti accreditati per interventi formativi sui minori in Obbligo di istruzione;

- un quarto anno che porta all'acquisizione del diploma professionale;
- un eventuale quinto anno integrativo per affrontare l'esame di Stato e acquisire il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere così l'accesso all'Università e alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

In particolare gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado si iscriveranno ad un percorso quinquennale di istruzione secondaria superiore, oppure al primo anno di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale presso un istituto professionale.

A garanzia della pari dignità del ruolo formativo degli Enti accreditati e degli Istituti professionali che hanno scelto il regime di sussidiarietà, la progettazione unitaria dei percorsi triennali sarà prioritariamente finalizzata a garantire il successo di tutti attraverso la responsabile presa in carico comune di tutte le specifiche biografie scolastiche e formative che si manifestano con elevato tasso di problematicità fin dal primo anno.

La delibera n. 298 del 7 marzo 2011 "Disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di I e FP per l'AS 2011-2012", contiene chiare indicazioni circa la ricerca di specifici accordi tra Istruzione e I e FP che, nel rispetto delle reciproche autonomie e allo scopo di costruire percorsi più idonei al conseguimento della qualifica o del diploma, intendano superare le difficoltà di proseguimento del percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze che avessero compiuto i 15 anni senza avere acquisito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e/o si trovassero in situazione di grave disagio in relazione al loro percorso di apprendimento e di crescita.

I principi di riferimento e gli obiettivi da perseguire che hanno accompagnato la stesura del presente disegno di legge corrispondono a quelli già affermati dalla legge regionale n. 12/2003, che rimane il punto di riferimento cardine su cui si innesta il disegno del nuovo sistema regionale di I e FP. In particolare:

1. garantire a tutti le possibilità di successo formativo offrendo un processo di crescita in grado di rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno per accompagnare gradualmente le persone alla maturazione di un proprio progetto di vita e di lavoro;
2. affermare la concezione dell'apprendere e del sapere come strumenti di libertà;
3. valorizzare il rapporto tra cultura del lavoro, tra cultura scientifica e cultura tecnologica ed assumere l'orientamento e la formazione al lavoro come orizzonte di significato, secondo quanto sancito dalla Costituzione;
4. costruire un sistema educativo che si alimenta del dialogo sociale, nel pieno rispetto e attraverso la valorizzazione dell'autonomia didattica e organizzativa dei diversi attori;
5. contribuire ad un positivo rapporto tra sistema formativo e mondo del lavoro.

Il Progetto di legge si fonda infatti sui seguenti fondamentali paradigmi culturali e formativi:

- a) l'integrazione dei sistemi
- b) il raccordo tra i percorsi finalizzato a sostenere l'organicità dell'offerta sul territorio;
- c) la permeabilità e la continuità orizzontale e verticale dei percorsi per contrastare la precoce predeterminazione delle scelte;
- d) la centralità dei luoghi di formazione che rappresentano contesti nei quali i diversi soggetti esercitano la loro autonomia culturale;
- e) la centralità della persona che si esprime con l'accesso alla formazione e all'acquisizione delle qualifiche attraverso modalità organizzative flessibili del curriculum;

- f) la stabilità del sistema formativo, fondato sulla centralità dei giovani e sul collegamento con il lavoro;
- g) la programmazione da parte della Regione di azioni di sostegno e riallineamento per supportare i passaggi dai percorsi realizzati presso gli Enti accreditati a quelli realizzati presso gli Istituti professionali in sussidiarietà e viceversa anche al fine di consentire la reversibilità delle scelte degli studenti.

Centrale per l'intero sistema che la legge ridisegna non è il problema dell'architettura formativa (triennio biennio ecc), bensì il tema del rinnovamento didattico e organizzativo dell'offerta degli Istituti professionali e degli Enti di formazione accreditati per potere essere all'altezza delle attuali sfide educative: vale a dire fare conseguire ai giovani le competenze chiave per realizzare una cittadinanza piena e consapevole, anche attraverso un coerente inserimento nel mondo del lavoro. In altri termini la RER , riprendendo la legge 12 del 2003, pone la persona, non il modello, al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno, per tutto l'arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione. L'investimento nelle competenze, nelle capacità, nella crescita delle persone è la strategia anche dell'Unione Europea. Non è un caso che l'Agenda di Lisbona 2020 abbia come obiettivo prioritario il rilancio dell'istruzione e della formazione professionale per renderle in grado di assicurare l'accesso alla formazione e alle qualifiche ma anche la flessibilità e l'apertura in tutte le fasi della vita. Soprattutto di sapere stimolare negli studenti un pensare creativo e una mentalità imprenditoriale.

Questa Regione si è data da tempo un sistema normativo che riguarda il rapporto tra formazione professionale e istruzione scolastica, con l'obiettivo "non uno di meno", soprattutto si è posta l'ambizioso obiettivo di accompagnare le persone nel loro percorso di crescita e di costruire quella essenziale

interconnessione tra scuola, formazione e sistema produttivo in grado di prevenire il disagio sociale e di concorrere allo sviluppo.

Questo principio, già affermato nella legge 12/2003, assume oggi, alla luce della difficile situazione di crisi economica e della grande trasformazione che stanno attraversando l'intero Paese e la nostra Regione, una valenza ancora più rilevante.

Vi è la consapevolezza, cioè, che lo sviluppo della nostra comunità regionale, nel senso pieno del termine, non consiste solamente nella crescita economica ma, soprattutto, nella crescita umana dei suoi componenti.

Le risorse umane, in questo tempo della crisi tornano ad essere il perno dello sviluppo della Regione e del Paese.

Gli interventi che la RER vuole mettere in atto con la realizzazione integrata del sistema di I e FP sono mirati ad innalzare il livello di istruzione di tutti, almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, con il conseguimento di una qualifica professionale o di un diploma. Miriamo a sostenere ciascun ragazzo e ragazza in percorsi educativi con particolare attenzione a coloro che sono in condizione di svantaggio personale, economico e sociale, con il grande obiettivo di prevenire e ridurre l'insuccesso e l'abbandono scolastico. Tutto questo, anche attraverso la costruzione di percorsi personalizzati frutto di una progettazione congiunta tra i soggetti IP e FP che fanno parte del nuovo sistema di leFP. La nuova leFP è stata infatti disegnata come occasione e strumento per irrobustire il sistema formativo regionale, raccordando fattori culturali che sono caratteristici dei saperi scolastici ed elementi professionali che appartengono all'esperienza del saper fare delle strutture accreditate. E' un modo anche per contrastare negative logiche educative che producono separatezza culturale e valoriale tra i percorsi di apprendimento e tra gli stessi allievi.

Ce n'è bisogno dal momento che ogni anno in RER si iscrivono alle superiori poco meno di 40.000 allievi (cresciuti di circa il 15% nell'ultimo decennio). Tuttavia i diplomati, anch'essi in crescita, non sono mai più di 30.000. Quindi, ogni classe d'età, nel nostro sistema scolastico e formativo, vede circa $\frac{1}{4}$ di ragazzi che non raggiungono il diploma mentre nei paesi europei la media è sopra il 90%. Di questi, circa 2500-3000 sono comunque dotati di una qualifica degli IP o FP; gli altri accedono al mercato del lavoro in modo dequalificato, con il solo diploma di 3° media.

Inoltre, si aggiunga che il 21% degli allievi che arriva alla maturità lo fa con 1 o più anni di ripetenza/ritardo causando un elevato costo sociale.

Ma va riconosciuto che negli istituti professionali questo fenomeno è molto più pronunciato: su 10.000 iscritti, ogni anno solamente sei mila raggiungono il diploma con un tasso di abbandono non inferiore al 40%.

Dall'analisi degli interventi posti in atto dalla RER "per attraversare la crisi", emerge come il ricorso agli ammortizzatori sociali riguardi una percentuale molto elevata di soggetti tra i 25 e 40 anni.

Ed è fin troppo evidente che chi ha solo assolto l'obbligo scolastico, paga più duramente di altri il prezzo della crisi; si tratta di un costo sociale in capitale umano che una Regione competitiva come la nostra non può sopportare a lungo. La mancata qualificazione dei giovani ha infatti un prezzo enorme.

Si può dire pertanto con una certa sicurezza che le risorse spese oggi per qualificarli o diplomarli rappresentano un effettivo investimento dal momento che si tratta dei risparmi futuri sugli ammortizzatori sociali.

In tal senso, possiamo sostenere che questo disegno di legge rappresenta a tutti gli effetti un forte intervento strategico ed innovativo per l'integrazione e la

gestione unitaria dei due segmenti formativi degli Istituti professionali che hanno scelto il regime di sussidiarietà e gli Enti di Formazione accreditati. Infatti, la Regione E.R., come ha indicato più volte anche il Presidente Errani, vuole puntare sui giovani e vuole farlo riequilibrando il proprio investimento di welfare/workfare tra le fasce d'età, promuovendo la cultura del successo formativo e contrastando le cause dell'abbandono e della dispersione scolastica e formativa che ancora coinvolge un numero elevato di giovani della nostra regione..

La legge sul nuovo sistema di leFP vuole mettere insieme tutte le risorse presenti sul territorio regionale e lavorare sulla integrazione tra un sistema di Istruzione Professionale essenzialmente basato su scuole pubbliche ed un sistema di FP legato ad una dimensione privata-comunitaria. Non manca la consapevolezza che promuovere processi di integrazione dei sistemi educativi è una scelta che impegna nella costruzione di percorsi di equivalente valenza formativa e comunicanti tra loro. Per questo la legge regionale sceglie di sollecitare il protagonismo delle autonomie scolastiche e formative e conta sul ruolo attivo degli Enti Locali perché si realizzi l'ambizioso obiettivo di sviluppare uno stretto rapporto tra istruzione, formazione e territorio.

Lavorare insieme e fare integrazione vuole dire essenzialmente essere in condizione di utilizzare al meglio i due attuali sistemi formativi, tenendo conto che entrambi sono stati messi fortemente sotto pressione: il primo da una normativa nazionale che ha reso evanescente l'identità degli istituti professionali perché ha ridotto la presenza nel piano degli studi soprattutto dei momenti di utilizzazione dei laboratori e dello spazio curricolare dedicato ai rapporti con le imprese e il secondo da una pressione, anche demografica, che ne ha mutato la presenza dentro le strutture formative. Il riferimento è allo straordinario ed affascinante, ma anche estremamente problematico mondo della interculturalità che attraversa questa realtà giovanile.

Stiamo, cioè, intervenendo in un contesto che è fortemente in cambiamento.

Flussi che sconvolgono i nostri territori, la realtà giovanile che si sta facendo più complessa, la presenza di fasce di disagio giovanile sempre più diversificate, l'incremento delle diagnosi relative ad alcuni disturbi di apprendimento o di deficit di competenze di scolarizzazione, la crescente multiculturalità per la presenza di cittadini stranieri, rendono più difficile realizzare interventi di riforma del sistema educativo.

I tempi e i canali di apprendimento si stanno diversificando: occorrono percorsi più flessibili, personalizzabili, in grado di valorizzare sia il “policentrismo formativo”, perché sempre più soggetti hanno un ruolo formativo, sia le necessarie competenze di auto progettazione richieste ai giovani per muoversi in una società complessa.

Con queste audizioni apriamo la fase del puntuale esame dell'articolato della legge.

Il progetto di legge “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”, ha avuto un lungo iter normativo accompagnato da un altrettanto lungo ed importante percorso di confronto e concertazione con gli organismi previsti dalla legge 12/2003.

Il tema del sistema di I e FP è stato oggetto di 8 sedute della Conferenza Regionale per il sistema formativo: 9 sedute della Commissione Regionale Tripartita , 6 sedute del Comitato di Coordinamento Istituzionale.


Occorre, infine, dare atto all'Assessore e alla Giunta di avere svolto incontri specifici e dedicati con gli attori del sistema di I e FP per raccogliere opinioni e suggerimenti.

Un grande lavoro di ascolto, di coinvolgimento, e di partecipazione che con pazienza, ma con capillare attenzione, è stato effettuato in via preventiva e propedeutica alla scrittura del testo che oggi cominciamo a discutere.

Il metodo di lavoro intrapreso ci incoraggia nella speranza che sapremo dare risposte giuste a domande che non sono mai sbagliate.

Quando la politica sa ascoltare, guardare lontano e convergere all'interesse più generale, allora, sa dare risposte ai bisogni della società.

Bologna, 21.06.2011



(Giuseppe Pagani)